



IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

così composto:

dott. Corrado Bonanzinga

Presidente est.

dott. Simona Monforte

Giudice

dott. Giuseppe Miraglia

Giudice

riunito in camera di consiglio all'udienza del 17/02/2026, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 1009 - 1/2012 V.G.

Con ricorso depositato in cancelleria il 09.02.2026, l'avv. STRAFACE Daniele, nominato con provvedimento del 07.05.2021 curatore della eredità di [REDACTED] ed ivi deceduto ab intestato il 20/09/2011, rilasciata ai creditori dagli eredi accettanti con beneficio di inventario [REDACTED]

[REDACTED] chiedeva di essere autorizzato a vendere mediante pubblico incanto i locali originariamente destinati dal *de cuius* a Ferramenta, identificati nel catasto del Comune di Messina al foglio 160 particella n. 78 sub. 1 e 2, e stimati dal consulente della Curatela complessivamente in 80.000,00 (ottantamila) Euro ma, in virtù della diversa categoria catastale, alienabili anche separatamente (valore rispettivo delle due unità pari a €47.000,00 per l'A4 e €.27.000,00 per il C1), anche in considerazione del fatto che le ricerche di eventuali proponenti a trattativa privata non avevano avuto esito positivo,

essendo stata offerta, per l'acquisto del locale ct. C1, una somma molto inferiore a quella di stima.

Per decidere il merito della domanda si deve premettere che, ai sensi dell'art. 508 c.c. il curatore deve provvedere alla liquidazione seguendo le regole previste per l'alienazione dei beni facenti parte di eredità accettate con beneficio di inventario. Orbene, l'art. 493 c.c., in tema di eredità beneficiata, stabilisce che "L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile". Ciò significa che l'erede beneficiario deve osservare alcune regole in caso di "alienazione" dei beni ereditari, al fine di evitare che l'atto di amministrazione possa recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. L'art. 748 c.p.c. stabilisce, poi, che la vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori, mentre l'art. 473 bis .65 c.p.c. stabilisce che "se nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi [...] un cancelliere [...] o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili", il quale "procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e seguenti in quanto applicabili". Da ciò si desume che, quando venga autorizzata la vendita occorre, innanzi tutto verificare se sia preferibile effettuare la vendita all'incanto o con altre modalità, tenendo presente che, di regola, la vendita all'incanto garantisce la maggiore trasparenza e garanzia possibile a fronte della necessità della vendita, e solo nella ipotesi in cui venga stabilita la vendita all'incanto, il legislatore ha stabilito che bisogna seguire le regole poste dal menzionato art. 473 bis .65 c.p.c..

Nel caso in esame, ritiene il collegio che gli atti negoziali indicati in ricorso non possano essere di pregiudizio nei confronti di eventuali terzi creditori e che, anzi, siano necessari per realizzare lo scopo della procedura.

P.Q.M.

Visti artt. 508 e 493 c.c. e l'art. 747 c.p.c., autorizza l'avv. STRAFACE Daniele, nominato con provvedimento del 07.05.2021 curatore della eredità di [REDACTED] ed ivi deceduto ab intestato il 20/09/2011, rilasciata ai creditori dagli eredi accettanti con beneficio di inventario [REDACTED] il [REDACTED] al compimento dell'attività negoziale indicata in ricorso e meglio specificata in parte motiva; dispone che la vendita sia effettuata all'incanto secondo le modalità indicate dalle disposizioni sopra indicate, delegando per tale incombenza il notaio dott. il notaio dott. Adele PENNA, che provvederà a redigere l'avviso con l'indicazione: 1) dei beni in vendita e del prezzo a base dell'incanto dovrà essere quello determinato dal perito stimatore; 2) del giorno e dell'ora dell'incanto, da effettuare entro sei mesi; 3) dell'importo della cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo a base d'asta che dovrà essere versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista almeno dieci giorni prima dell'incanto; 4) della misura minima dell'aumento da apportare alle offerte pari a € 500,00; 5) del termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato mediante assegno bancario circolare non trasferibile intestato al professionista; dispone che dell'avviso della vendita sia data pubblicità almeno trenta giorni prima della data fissata per la vendita stessa mediante inserimento nel portale del Ministero della Giustizia. Le operazioni di vendita si dovranno concludere nel

termine di nove mesi. Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/02/2026.

Il Presidente est.
dott. Corrado Bonanzinga



MICHELE
CARENO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
20.07.2026
10:46:20
GMT+01:00